



COMUNE di MONTERODUNI

(Provincia di ISERNIA)

Cod. Fisc. 80001790940

Part. IVA 00201720943

telefono 0865/491586

Piazza Municipio

telefax 0865/491391

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria – 1^a convocazione - Seduta del 3.9.2014

oooooooooooooooooooooooooooo

N. 19 del 3.9.2014

Oggetto: Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **TRE** del mese di **SETTEMBRE** dalle ore **20.00 alle ore 21.00** nella sala delle adunanze consiliari, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	Russo Custode	Sindaco	X	
2	Foglietta Anna Maria	Consigliere	X	
3	Biello Altiero	Consigliere	X	
4	Cristinzio Michele	Consigliere	X	
5	Mancini Anna	Consigliere	X	
6	Cianfrani Gabriele	Consigliere	X	
7	Delli Carpini Luca	Consigliere	X	
8	Faralli Francesco	Consigliere	X	
9	Biello Michele	Consigliere	X	
10	Altobelli Nicola	Consigliere	X	
11	De Giacomo Michele	Consigliere	X	
	TOTALE		11	

Partecipa il **Segretario Comunale Lucia Guglielmi**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco Russo Custode** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **n. 4** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il differimento per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali 2014, disposto con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.2.2014 al 30.4.2014 e con Decreto del 18.7.2014 al 30.9.2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014,

nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO infine di demandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014 conv. in Legge n. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013 e s.m.i., l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 conv. in Legge n. 68/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D. Lgs. 23/2011;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 218.520,00
Cura del verde pubblico	€ 10.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 30.000,00
Servizi di polizia locale	€ 10.000,00
Servizio di protezione civile	€ 5.000,00
Sicurezza	€ 30.000,00
Attività culturali	€ 20.000,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio e immobili comunali	€ 10.000,00
Trasporto scolastico	€ 15.000,00
Servizi socio assistenziali	€ 10.000,00
<i>TOTALE</i>	€ 358.520,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31.8.2013 n. 102, convertito in L. 28.10.2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
- b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014 conv. in Legge n. 68/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2014 le tariffe deliberate ai fini TARES nel 2013, che garantiscono, sulla base del relativo Piano finanziario, la copertura del costo integrale del servizio;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno non introdurre, nella disciplina della TARI 2014 modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere semplici le modalità applicative del nuovo tributo;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune ha disciplinato l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/ / anno)	Coefficiente parte fissa	Coefficiente parte variabile
1 componente	0,4209	27,27	0,75	0,60
2 componenti	0,4939	63,63	0,88	1,40
3 componenti	0,5612	81,81	1,00	1,80
4 componenti	0,6061	99,99	1,08	2,20
5 componenti	0,6229	131,80	1,11	2,90
6 o più componenti	0,6173	154,53	1,10	3,40

Superficie domestiche accessorie	0,4209	0,00	0,75	0,00
----------------------------------	--------	------	------	------

Utenze non domestiche

N.	ATTIVITA'	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,0202	0,2682
2	Campeggi, distributori carburanti	0,0287	0,3831
6	Alberghi senza ristorante	0,0385	0,5127
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,0408	0,5457
9	Banche ed istituti di credito	0,0245	0,3247
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,0451	0,6017
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,0590	0,7862
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,0412	0,5505
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,0563	0,7514
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,0334	0,4438
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,0369	0,4915
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,2665	2,8725
17	Bar, caffè, pasticceria	0,2078	2,7735

18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,1088	1,4545
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,1173	1,3366
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,0132	2,9102

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 ottobre
	Saldo	16 dicembre
TARI	1° acconto	30 ottobre
	2° acconto	30 novembre
	3° acconto	30 dicembre
	Saldo	30 gennaio dell'anno successivo

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale che comprende la disciplina per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e

della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione di questo consiglio comunale n. 18 in data 3.9.2014;

RICHIAMATO lo statuto comunale e le norme vigenti in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso sulla corrispondente proposta deliberativa dal responsabile del Servizio tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 e riportato nel presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. Lgs. n. 267/00;

UDITI i seguenti interventi:

- Il Consigliere Biello Michele chiede la parola e con riferimento all'imposta unica comunale composta dall'Imu, dalla Tari e dalla Tasi rileva che quest'ultima, riferibile alla copertura dei servizi indivisibili, è stata prevista nella misura del due per mille sull'abitazione principale. Una tale aliquota grava molto sui contribuenti se solo si considera che per una rendita media catastale ammonta ad oltre cento euro. Prosegue evidenziando che la norma che ha istituito l'imposta consente di applicare delle riduzioni e pur se in sede regolamentare ne è stata prevista l'applicazione nella proposta consigliare tali agevolazioni non vengono per nulla menzionate. Per quanto detto si augura che non si dica più alla cittadinanza che le tasse sono in misura minima, almeno per la Tasi, e che quando si deve provvedere alla manutenzione delle strade o ad altri adempimenti, cita il sostegno degli eventi culturali e sociali, il comune non si nasconda dietro la solita scusa che non ci sono fondi. Conclude che nonostante il suo gruppo abbia sempre manifestato la disponibilità ad ogni collaborazione per il bene della cittadinanza non è stato minimamente coinvolto nella redazione degli atti inerenti l'argomento in discussione.

- Il Sindaco interviene rendendo noto che negli ultimi anni lo Stato ha progressivamente tagliato i trasferimenti del 70 per cento dicendo furbescamente che non si aumentano le tasse e rimettendo ai comuni l'onere di tassare i cittadini per poter andare avanti. Relativamente agli eventi culturali precisa che quest'anno il Comune ha anticipato trentamila euro per consentire la realizzazione del Festival Jazz Eddie Lang, che altrimenti non avrebbe avuto luogo, per quanto riguarda invece la situazione della rete viaria sempre alta è l'attenzione prestata dalla sua amministrazione che proprio in questi giorni ha programmato tutta una serie di interventi di risistemazione delle strade che al più tardi sarà conclusa nel 2015 senza che la Regione eroghi un centesimo e considerando che si parla di una rete viaria molto lunga costruita da oltre 40 anni. Per quanto riguarda la tassazione prosegue con un appello ai consiglieri prima e poi a tutta la cittadinanza di non esonerarsi dal pagamento delle tasse perché se tutti pagano tutti pagano meno e rappresenta a riguardo che il Comune sta effettuando un monitoraggio dal quale è emerso che vi sono molti immobili ancora censiti rurali e molti addirittura non censiti in catasto e questo non è assolutamente tollerabile ed accettabile per ragioni di giustizia ed equità sociale, pertanto si cercherà di porre fine a questo tipo di situazioni e preso il Comune beneficerà dei primi risultati.

- Interviene il consigliere Cianfrani Gabriele partecipando il consiglio che sia per la Tari che per l'Imu sono state previste varie agevolazioni come l'assimilazione all'abitazione principale in caso di comodato d'uso gratuito tra parenti di primo grado, di anziani ricoverati in case di riposo e per i residenti all'estero.

Il Sindaco invita i consiglieri a votare,

CON VOTI favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Biello Michele, De Giacomo Michele e Altobelli Nicola) palesemente e legalmente espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di Imposta Unica Comunale (IUC), le seguenti aliquote e tariffe con efficacia dal 1° gennaio 2014;

Imposta municipale propria (IMU)

STABILIRE, relativamente all'Imposta municipale propria (IMU) le seguenti aliquote e tariffe:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6% riservato esclusivamente allo Stato

CONFERMARE con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

DEMANDARE alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, fatti salvi il valori già deliberati fino a nuova deliberazione, al fine di consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

STABILIRE le seguenti aliquote e tariffe in relazione del Tributo sui servizi indivisibili - TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.	2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,5 per mille

INTRODURRE, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TASI:

- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;

STABILIRE che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento

urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;

STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 50 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

APPROVARE il Piano finanziario TARI per l'anno 2014, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DETERMINARE le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/ / anno)	Coefficiente parte fissa	Coefficiente parte variabile
1 componente	0,4209	27,27	0,75	0,60
2 componenti	0,4939	63,63	0,88	1,40
3 componenti	0,5612	81,81	1,00	1,80
4 componenti	0,6061	99,99	1,08	2,20
5 componenti	0,6229	131,80	1,11	2,90
6 o più componenti	0,6173	154,53	1,10	3,40
Superficie domestiche accessorie	0,4209	0,00	0,75	0,00

Utenze non domestiche

N.	ATTIVITA'	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/ anno)

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,0202	0,2682
2	Campeggi, distributori carburanti	0,0287	0,3831
6	Alberghi senza ristorante	0,0385	0,5127
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,0408	0,5457
9	Banche ed istituti di credito	0,0245	0,3247
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,0451	0,6017
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,0590	0,7862
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,0412	0,5505
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,0563	0,7514
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,0334	0,4438
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,0369	0,4915
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,2665	2,8725
17	Bar, caffè, pasticceria	0,2078	2,7735
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,1088	1,4545
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,1173	1,3366
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,0132	2,9102

STABILIRE che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata al metro quadrato con un numero presunto di occupanti come disposto in sede regolamentare ;

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

STABILIRE, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TARI, per la sola parte variabile:

- a) del 20% per la prima abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e del 30% per le ulteriori abitazioni tenute a disposizione da parte dello stesso soggetto passivo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- b) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;

STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 4 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 ottobre
	Saldo	16 dicembre
TARI	1° acconto	30 ottobre
	2° acconto	30 novembre
	3° acconto	30 dicembre
	Saldo	30 gennaio dell'anno successivo

STABILIRE altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di novembre;

RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

DEMANDARE al Responsabile del Settore Tributi la trasmissione telematica mediante l'inserimento del presente atto nel Portale sul sito del MEF Dipartimento delle Finanze come previsto legislativamente e comunicato dalla Direzione Federalismo Fiscale;

DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

DICHIARARE con separata votazione dal medesimo esito favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Biello Michele, De Giacomo Michele e Altobelli Nicola) data l'urgenza di provvedere alle relative pubblicazioni entro i termini di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/00.

oooooooooooo

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Italia Biello

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Francesco Foglietta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Russo Custode

IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi

Attesto che la presente deliberazione è stata **pubblicata all'Albo Pretorio** del comune in data **5.9.2014** per rimanervi per **15 giorni consecutivi**.

Monteroduni, li 5.9.2014

IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi

Attesto che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267)

è divenuta esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267)

Monteroduni, li 5.9.2014

IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi

Attestazione valida esclusivamente per le copie.

Attesto che la presente copia è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO
Lucia Guglielmi